



ARI

Associazione Radioamatori Italiani - Comitato Regionale Calabria

REGOLAMENTO

Art. 1 – Atto costitutivo -

Giorno 28 settembre 1975, in Vibo Valentia, secondo quanto prescritto dall'art. 51 dello statuto sociale è stato costituito il Comitato Regionale Calabria. Esso estende la sua giurisdizione su tutta la regione Calabria.

Partecipano alla sua costituzione le sezioni di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia, ciascuna rappresentata da una propria delegazione.

Agli effetti dell'atto costitutivo le sezioni si considerano, di fatto, già costituite e legalmente funzionanti con pieno diritto.

Art. 2 – Sede del Comitato Regionale –

Il Comitato Regionale Calabria (C.R.C.) ha la propria sede legale presso il domicilio del Presidente pro-tempore. A discrezione del C.R. Calabria potrà essere decentrata ogni attività associativa o amministrativa entro l'ambito regionale.

Art. 3 – Organi del Comitato Regionale –

Gli organi del Comitato Regionale Calabria sono:

- *L'assemblea del C. R. Calabria*
- *Il Consiglio Direttivo Regionale*
- *Il Collegio Sindacale*

Art. 4 – Scopi del Comitato Regionale -

E' compito del Comitato Regionale Calabria regolamentare promuovere e coordinare le attività delle sezioni della regione, così come previsto dagli art. 50 e seguenti dello Statuto.

Compito istituzionale del Comitato Regionale Calabria è quello di realizzare in scala regionale le finalità previste dall'art.3 dello Statuto, di attuare il contenuto delle disposizioni e delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo dell'A.R.I. .

Ed inoltre

- *Sovrintendere alla costituzione, funzionamento, scioglimento delle sezioni della regione (art. 50 S.S.)*
- *Dirimere ogni divergenza tra sezione e sezione , sezione e soci, soci e soci*

- *Nominare i (o il) delegati (o) Regionale all'assemblea generale A.R.I.*
- *Provvedere al versamento alle sezioni di quanto di loro spettanza della quota associativa A.R.I. , trattenendo una percentuale (che sarà stabilita ed adeguata dal comitato stesso) per le proprie spese di gestione (art. 5 S.S.).*
- *Provvedere a tenere i contatti con le autorità Regionali dello Stato e con il Consiglio Nazionale A.R.I. , in nome e per conto delle sezioni, ove richiesto.*
- *Promuovere d'intesa con le sezioni della Calabria a tutte quelle attività che ritiene opportune allo sviluppo dell'associazione e coordina tutte le iniziative e le manifestazioni organizzate dalle sezioni.*

Al fine di dirimere eventuali gravi divergenze fra soci e sezioni, su richiesta di un socio o di una sezione interessata l'assemblea regionale può nominare un Collegio dei Probiviri come previsto dagli art. 44 e seguenti dello Statuto A.R.I.

Art. 5 – Composizione dell'assemblea del Comitato Regionale –

L'assemblea del Comitato Regionale Calabria è composta da due delegati di ogni sezione della Regione.

Il Presidente di sezione è di diritto uno dei due delegati, dura in carica fino alla durata del suo mandato. In caso di suo impedimento temporaneo, può essere sostituito dal Vice Presidente , ove esiste, o può delegare un componente il consiglio direttivo di sezione.

Il delegato di sezione, designato dal consiglio direttivo delle singole sezioni, in caso di impedimento, la sua sostituzione dovrà essere notificata a cura del Presidente di sezione.

I componenti il C.R. Calabria non hanno diritto a compenso alcuno, salvo eventuali rimborsi spese preventivamente deliberati , per incarichi conferiti.

I soci A.R.I. possono presenziare alle assemblee ma senza diritto di parola e di voto.

Sempre senza diritto di voto possono partecipare alle assemblee del C.R. Calabria anche i Sindaci del C.R. Calabria.

Una sezione non può essere rappresentata da un socio di altra sezione.

Le assemblee del C.R. Calabria possono essere ordinarie o straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, di norma entro fine febbraio.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Presidente del C.D. o il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 delle sezioni della regione, prescindendo dal numero dei soci che esse rappresentano.

Le competenze specifiche dell'assemblea ordinaria sono:

- *Esame ed approvazione della relazione sull'andamento economico del C.R. Calabria preparata dal C.D.*
- *Lettura della relazione del Collegio Sindacale.*
- *Esame ed approvazione della relazione economica preventiva dell'anno in corso.*
- *Esame degli argomenti proposti dal C.D. o dalle sezioni, la cui richiesta di iscrizione all'O.d.G. sia pervenuta entro il mese di gennaio.*

Art. 6 – Quorum deliberativo - Diritto di voto - Votazioni –

In prima convocazione l'Assemblea del C.R. Calabria è valida se rappresenta la maggioranza (50% +1) dei soci e delle sezioni della Regione ed è presieduta dal Presidente.

In seconda convocazione , che dovrà tenersi il giorno successivo e comunque non oltre sette giorni dalla prima convocazione, l'assemblea è valida con la presenza di almeno 1/3 delle

sezioni che rappresentino almeno 1/3 dei soci della regione ed è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni vige, per il quorum, il sistema della duplice maggioranza.

I voti rappresentati dagli astenuti non concorrono al computo ai fini della determinazione delle minoranze e quindi gli astenuti sono considerati quali non votanti.

Nelle assemblee, pur potendo disporre di due delegati, le sezioni esprimono un voto unico come sezione e tanti voti quanti soci la sezione aveva al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel caso che i due delegati non si trovassero concordi sul voto da esprimere, la sezione rappresentata si intenderà assente dalla votazione, con relativa modifica del quorum.

Nel caso di presenza di nuove sezioni nel frattempo formatesi, si prenderà atto dello spostamento dei soci (e quindi dei voti) computando sempre il numero in riferimento alla data già indicata.

Nel caso si debbano apportare modifiche al prevenerdi 8 novembre 2002 sente regolamento e' prescritta la duplice maggioranza dei 2/3 dei soci e delle sezioni della regione.

Le comunicazioni di convocazione delle riunioni dovranno essere inviate agli interessati, a mezzo di lettera semplice, complete di ogni informazione d'uso (data, luogo, ordine del giorno, ed eventuale documentazione) almeno 15 giorni prima della data della convocazione.

Eccezionalmente l'assemblea straordinaria può essere convocata telegraficamente non oltre le 48 ore precedenti la adunanza.

Ogni deroga temporale per causa di forza maggiore dovrà essere motivata e i tempi di convocazione non potranno essere ridotti a meno di 8 e 15 giorni rispettivamente.

Le delibere approvate dalle assemblee sono vincolanti per tutti i soci delle sezioni del C.R. Calabria e per il C.D. del C.R.C. che ne deve curare l'attuazione nel tempo e nel modo più opportuno.

Copia del verbale della assemblea contenente per intero l'oggetto delle deliberazioni, il risultato delle votazioni delle stesse, un riassunto per quanto possibile completo degli interventi, deve essere inviata alle sezioni, quindi letto ed approvato nell'assemblea successiva.

Art. 7- Il Consiglio Direttivo Regionale

Il consiglio Direttivo Regionale dura in carica tre anni ed è costituito da:

- *Il Presidente (che assume la qualifica di Presidente del C.R.)*
- *Il Vice Presidente*
- *Tre Consiglieri*

Le sezioni possono designare il o i soci quale candidati a far parte del C.D. regionale. Sono eleggibili tutti i soci che rispondono ai requisiti dell'art.6 dello Statuto Sociale A.R.I. ed iscritti alle sezioni della regione Calabria.

Ogni delegazione dispone di una scheda per la votazione e può indicare fino a cinque nomi o nominativi.

Il C.D. eletto procede a sua volta ad eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente il Segretario.

Il Segretario e' designato fra i consiglieri dal presidente eletto. Il Segretario può essere scelto anche al di fuori dei consiglieri eletti purchè socio A.R.I., la sua nomina dovrà essere ratificata dall'assemblea regionale, farà parte del C.D. ma senza diritto di voto.

Il Vice Presidente dovrà appartenere a provincia diversa da quella del Presidente.

Non possono far parte del C.D. più di due consiglieri della stessa sezione.

I componenti il Consiglio Direttivo Regionale, se delegati di sezione, possono essere sostituiti dalle rispettive sezioni.

Durante il periodo del mandato, possono essere operate due sostituzioni in caso di vacanza di altrettanti consiglieri, richiamando i primi dei non eletti nelle votazioni del C.D..

Esaurita la lista dei non eletti il C.D. ha facoltà di cooptare a Consigliere un socio di qualsiasi sezione della regione.

Alla mancanza del terzo consigliere per qualsiasi motivo, sia egli eletto originariamente o richiamato dai non eletti o cooptato, decade l'intero Consiglio Direttivo.

Il C.D. decade inoltre per la mancata approvazione della relazione sull'andamento del C.R. Calabria da parte dell'assemblea ordinaria.

I soci eletti al C.D. Regionale decadono da eventuali cariche ricoperte nella sezione di appartenenza, vengono escluse le cariche puramente tecniche.

Qualora, in occasione di elezioni del C. D. del C.R. Calabria sia riportata parità di voti da più soci, sarà criterio di priorità l'anzianità di iscrizione all'A.R.I. ed in caso di ulteriore parità l'anzianità di nascita.

Su convocazione del Collegio dei Sindaci , secondo gli stessi tempi e modalità indicati per la convocazione delle riunioni , l'assemblea del C.R. Calabria si riunirà per le elezioni, nel proprio ambito, del Consiglio Direttivo Regionale.

Competenze specifiche

Il Consiglio Direttivo.

- *Cura la attuazioni delle delibere delle Assemblee.*
- *Delibera su ogni altro oggetto che riguardi il funzionamento del C.R. Calabria*
- *Designa i rappresentanti A.R.I. presso la commissione di esami per il conseguimento della patente di radioamatore.*
- *Può effettuare senza preventiva deliberazione di assemblea, variazioni al bilancio di previsione già approvato, purchè non superi il 10% dello stesso.*

Il Consiglio Direttivo Regionale ha facoltà di delegare a soci della Regione specifiche mansioni. Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell'ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto del loro operato al C.D. Regionale.

Il Consiglio Direttivo regionale ha facoltà inoltre di conferire incarichi manageriali regionali a propri componenti senza che ciò comporti la surrogazione del componente che ha ricevuto l'incarico.

Le delibere che riguardano tutte le sezioni, variazione della quota a favore del C.R. Calabria, impegni con enti regionali, attività interessanti l'intera regione, che sono state prese per particolari motivi di urgenza senza poter essere sottoposte preventivamente ad una assemblea, dovranno essere sottoposte a ratifica dell'assemblea.

Il Presidente

- *Rappresenta l'assemblea del C. R. Calabria. A lui è devoluta la firma sociale.*
- *Presiede le riunioni dell'assemblea regionale.*
- *Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del C.D.*
- *Convoca le riunioni sia ordinarie che straordinarie dell'assemblea regionale.*
- *E' responsabile della gestione amministrativa.*
- *Dispone per la convocazione delle assemblee straordinarie quando richiesta dal Collegio Sindacale o da 1/3 delle sezioni che rappresentano 1/3 dei soci.*
- *Esercita in casi di provata urgenza, i poteri dell'assemblea regionale, salvo successiva ratifica da parte di quest'ultimo.*

- *Adeempie a tutte quelle funzioni delle quali riceve espressa delega da parte dell'assemblea regionale.*
- *E' di diritto delegato dell'assemblea regionale Calabria alle assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'A.R.I. dei Delegati Regionali.*
- *E' il responsabile Regionale dell'A.R.I. – R.E.*

Il Vice Presidente

- *Sostituisce il Presidente e ne assume le prerogative in caso di suo impedimento*
- *Assume la Presidenza in caso di dimissioni del Presidente fino alla sua sostituzione*
- *Adeempie a quelle funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente.*

Il Segretario

- *Coadiuvando il Presidente e il Vice Presidente, dei quali attua le disposizioni*
- *E' segretario delle riunioni, ne redige i verbali e ne cura la spedizione alle sezioni*
- *Tiene la corrispondenza del Comitato Regionale.*

Art. 8 – Il Collegio Sindacale –

Il Presidente del C.D. in carica convoca la riunione del C.R. Calabria per l'elezione del Collegio Sindacale.

I Sindaci saranno eletti tra i candidati liberamente scelti e presentati dalle sezioni.

Ogni delegazione disporrà di una scheda per le votazioni e potrà indicare un massimo di tre preferenze.

In caso di parità di voti riportati si intende eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all'ARI.

La carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra carica associativa sia a livello di sezione che regionale e nazionale, ad esclusione degli incarichi puramente tecnici.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è costituito da tre membri più un supplente.

Il Collegio dei Sindaci a sua volta nomina il proprio Presidente. In caso di vacanza di un sindaco si procederà alla sua sostituzione con il sindaco supplente, che rimarrà in carica come sindaco effettivo fino allo scadere del triennio. In caso di vacanza di due sindaci il Presidente del C.R. indice nuove elezioni per un nuovo triennio.

Il Collegio Sindacale inoltre

- *Controlla ogni verbale, documento, atto, libro afferente la vita associativa del C.R.*
- *Si assicura che ogni atto del C.R. non sia in contrasto con lo Statuto sociale e con il regolamento regionale -*
- *Ha il potere di denunciare qualsiasi irregolarità amministrativa e statutaria del C.R. . In caso di gravi inadempienze e manchevolezze potrà ricorrere al C.N.*
- *Ha facoltà , sempre per gravi motivi ricadenti sotto la sua competenza di indire l'assemblea straordinaria del C.R..*
- *Convoca l'assemblea del C.R. per le elezioni del Consiglio Direttivo Regionale, verifica le operazioni di voto, controlla la organizzazione delle elezioni, sovrintende alle operazioni di scrutinio, redige il verbale delle votazioni, acclama gli eletti .*

- *Provvede a dare corretta interpretazione al regolamento regionale, ove richiesto ed è custode dello spirito costitutivo.*
- *Provvede a dare per iscritto il suo parere sui regolamenti di sezione.*
- *Può partecipare alle riunioni del C.D. senza diritto di voto.*

Art. 9 – I Soci

I soci dell’A.R.I. residenti nella regione Calabria devono far parte di una e di una sola sezione della Regione.

La domanda di ammissione al Sodalizio dovrà essere inoltrata tramite la sezione ove il socio intende iscriversi, la quale sarà tenuta ad esprimere il parere richiesto dagli organi centrali.

Per ogni altro diritto e dovere dei soci, si fa riferimento allo Statuto Sociale A.R.I. ed al regolamento di attuazione.

Art. – 10 Le Sezioni –

Per costituire una nuova sezione nel territorio di competenza del C.R. Calabria è necessaria l’adesione di un minimo di 15 soci effettivi in regola con la quota sociale ed aventi diritto al voto, di cui almeno 1/3 dei soci fondatori residenti nella città ove si vuole costituire la nuova sezione e che sia distante almeno trenta Km da una sezione già esistente.

L’assemblea del C.R. Calabria stabilirà criteri particolari in deroga esclusivamente alla distanza.

La costituzione della sezione, di cui all’art. 50 e seguenti dello statuto, deve scaturire da regolare e formale domanda di costituzione controfirmata in duplice originale dai soci fondatori.

Una delle copie originali della domanda di costituzione deve essere trasmessa al Comitato Regionale, la seconda copia originale deve essere conservata agli atti della costituenda sezione.

Il Consiglio direttivo del C.R. verificata la liceità della richiesta e la posizione associativa dei richiedenti, emetterà entro 30 giorni dalla richiesta un parere che se favorevole, avrà carattere di autorizzazione provvisoria al funzionamento della sezione.

Se il parere sarà sfavorevole, dovrà essere motivato.

L’autorizzazione definitiva al funzionamento della nuova sezione sarà inserita all’O.d.G. della prima assemblea del C.R. Calabria convocata dopo l’avvenuta richiesta.

Il C.R. Calabria fisserà anche la competenza territoriale della nuova sezione.

Nel territorio dello stesso comune non potrà essere costituita più di una sezione.

Le sezioni devono darsi un proprio regolamento interno le cui norme non siano in contrasto ne con lo Statuto Sociale ne con il Regolamento Regionale, tale regolamento dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea regionale entro tre mesi dalla costituzione della sezione.

Le sezioni saranno tenute ad avere una gestione contabile così articolata:

- *istituzione di un registro cassa dove annotare periodicamente le entrate e le uscite.*
- *Un libro inventari dove annotare tutti i beni strumentali posseduti dalla sezione.*
- *Un libro dei verbali delle assemblee e del Collegio Sindacale.*

Le sezioni hanno l’obbligo di relazionare, con l’invio dei bilanci e dei verbali delle loro assemblee ordinarie, il Comitato Regionale. La sezione viene sospesa dal diritto di voto per il non rispetto di tale obbligo.

Lo scioglimento delle sezioni potrà avvenire di fatto o di diritto;

- *di fatto se i componenti della sezione interessata lo chiederanno spontaneamente ovvero per la cessata attività associativa.*

- *Di diritto, se per gravi e motivate ragioni, il C.R. Calabria, con votazione a doppia maggioranza ne delibererà lo scioglimento stesso.*
- *Il C.R. Calabria curerà il trasferimento del patrimonio della sezione disciolta.*

Ogni sezione dovrà darsi un proprio Consiglio Direttivo:

- *5 (cinque) soci compreso il Presidente il Vice Presidente il segretario per le sezioni con meno di 50 iscritti .*
- *7 (sette) soci compreso il Presidente il o i Vice-Presidente il segretario per le sezioni con più di 50 iscritti .*

Le sezioni dovranno avere un proprio domicilio legale e per le sezioni fino a 50 soci un Sindaco, mentre per le sezioni con più di 50 soci un Collegio Sindacale composto da almeno tre membri.

Le sezioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento per continuare ad esistere non dovranno scendere al di sotto dei 10 soci.

Alla scadenza del primo trimestre dell'anno se la sezione non raggiunge il minimo di 10 soci viene sospesa dal diritto di voto e ove persista tale situazione alla fine dell'anno la sezione verrà sciolta. I beni della sezione sciolta passano di diritto al C. R. Calabria.

Art. 11 - L'Organizzazione A.R.I.- R.E.

L'organizzazione A.R.I.-R.E. (Associazione Radioamatori Italiani – Radiocomunicazioni di Emergenza) ha come scopo lo svolgimento, da parte dei propri aderenti, l'attività di Protezione civile spontanea e gratuita a favore delle popolazioni colpite da calamità , per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e su richiesta delle autorità preposte.

Il settore di intervento è quello delle radiocomunicazioni alternative, tese a garantire i collegamenti necessari e richiesti dalle pubbliche autorità.

Tale struttura non ha fini di lucro ed opera per esclusivi fini di solidarietà.

I gruppi operativi sono formati da quei soci che spontaneamente aderiscono, nell'ambito della propria sezione , a tale attività, dotati di preparazione specifica ed attrezzati sotto l'aspetto tecnico a realizzare ed attivare reti di comunicazione alternative alle reti dei servizi pubblici.

L'attività di radioamatore, operante per l'A.R.I.- R.E. non e' retribuita in alcun modo, agli operatori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

La qualità di appartenente all'A.R.I.- R.E. è incompatibile con la iscrizione in altra organizzazione di protezione civile connessa alle radiocomunicazioni, e che comunque, in caso di emergenza possa impegnare il soggetto

Norma transitoria

Le sezioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si considerano legalmente costituite e assolve da ogni obbligo costituzionale verso il C.R. Calabria, salvo la presentazione dei rispettivi regolamenti di sezione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento composto da n. 8 pagine contenente n. 11 articoli viene approvato in data 29.09.2002 dall'assemblea regionale.

Il presente regolamento annulla e sostituisce i precedenti ed entra in vigore alla data di approvazione da parte della Assemblea Nazionale A.R.I.

Il Segretario del C.R. Calabria
IZ8CJH Alberto Rabissoni

Il Presidente del C.R. Calabria
I8IEM Alfredo Migliaccio